



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 ottobre 2018

NUMERO AFFARE 01201/2016

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Societa' Agricola Folesano di Carla Cavara e C. S.S., contro Gal - Appennino Bolognese, per l'annullamento della delibera n.5 del 27.11.2012 del consiglio di amministrazione, del provvedimento del responsabile del procedimento prot. 918/2012 del 07/12/2012 e per quanto occorra del provvedimento del responsabile del procedimento prot. n.748/12 datato 05/10/2012;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 12601 del 27/05/2016 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;

Premesso e considerato

La ricorrente gestisce un'attività agrituristica e pertanto ha chiesto di accedere all'aiuto, previsto dalla misura 413 azione 1 operazione 1 Agriturismo, per un importo di euro 13.961,72, a valere sul PSR 2007-2013, nell'ambito del relativo procedimento concernente i Comuni dell'Appennino bolognese, tra i quali Marzabotto, sede dell'azienda. L'aiuto era stato richiesto in riferimento alla realizzazione di una terrazza panoramica, per la quale era già stato ottenuto il permesso di costruire.

Il GAL Appennino Bolognese, competente sulla richiesta, la riteneva inammissibile, in quanto nella documentazione inerente al permesso di costruire non era specificata la finalità agrituristica, richiesta invece dalle disposizioni in materia e dall'avviso pubblico.

La ricorrente ha dedotto che tale specifica destinazione era stata ben chiaramente esposta nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto e non era rilevante, a questo fine, quanto documentato per il permesso di costruire; non si tratta, secondo la ricorrente, di nuova costruzione, come tale non inclusa nella spese ammissibili, ma di una struttura fissa esterna al fabbricato principale, quindi di un'area a servizio di fabbricati agrituristici già esistenti; poiché la delibera ammette tra i servizi accessori destinatari di aiuto i locali di servizio che danno luogo a superficie utile e a volume, a maggior ragione dovrebbero essere ritenute ammissibili quelle opere, come la terrazza in questione, che non danno luogo né a superficie utile né a volume. La ricorrente, quindi, ha dedotto vizi di eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto e per difetto d'istruttoria, violazione dell'avviso pubblico in questione e dei principi generali in tema di gare pubbliche, falsa applicazione di delibera di Giunta regionale, violazione di legge.

La parte resistente rammenta che la legge regionale in materia di agriturismo (4/2009) all'articolo 11 ammette eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristici (purché contemplati dagli strumenti urbanistici comunali) e anche nuove costruzioni

(purchè destinate esclusivamente a servizi accessori all'attività agrituristica); la delibera conseguente enumera i possibili servizi accessori escludendo infine che la nuova edificazione possa essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività principali dell'agriturismo in ambienti quali anche le sale ristorazione o pluriuso.

La sezione ritiene il ricorso infondato.

In effetti, la terrazza configura l'ipotesi di una nuova costruzione non destinata a servizi accessori, ma alle attività principali dell'agriturismo. Infatti, la finalità agrituristica del manufatto non risulta da alcun documento, non solo nel permesso di costruire.

Conformemente a quanto ritenuto dall'amministrazione, le eccezioni della ricorrente non appaiono fondate, considerato che la relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto descrive l'intervento come struttura accessoria a corredo degli aspetti dell'ospitalità, in particolare per poter consumare la prima colazione nel periodo estivo, in un contesto panoramico. Inoltre, dalla elaborazione grafica del progetto si evince che si tratta di una nuova costruzione, annessa al corpo principale, ancorata al terreno tramite pilastri di ferro rivestiti in legno.

Ciò posto, la sezione ritiene che correttamente, anche da un punto di vista formale, il GAL abbia qualificato l'intervento come nuova costruzione e perciò esclusa dai benefici previsti dalla Misura.

In conclusione, la terrazza integra l'ipotesi di nuova costruzione non destinata a servizi accessori, ma alle attività principali dell'agriturismo. Questo è sufficiente ad escludere la presenza del titolo di accesso al beneficio richiesto.

P.Q.M.

La sezione esprime il parere nel senso che il ricorso debba essere rigettato.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Paolo Aquilanti

Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà